Accordo Quadro di collaborazione
tra il Segretariato Generale della Difesa
e il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Roma, 21 Gennaio 2014
ACCORDO QUADRO

tra
il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti,
nel seguito denominato Segredifesa, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 123/A, rappresentato
dal Generale di Corpo d’Armata Enzo Stefanini, Segretario Generale della Difesa e Direttore
Nazionale degli Armamenti,

e
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7,
rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante,

Premesso che:

a) Segredifesa, secondo quanto previsto agli art. 103 e seguenti del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e
ulteriormente specificato all’art. 9 del Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013:
- ha competenza, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, in materia di attività destinate a
  incrementare il patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell’alta tecnologia,
  armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale;
- individua e promuove, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa,
  i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;
- gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione
tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione
nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata
e al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica
di pertinenza;
- dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e
technologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi
approvati.
In campo internazionale, Segredifesa partecipa agli alti consensi nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della Difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa; in particolare, nel settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica, svolge attività di interfaccia nazionale nei confronti della NATO (North Atlantic Treaty Organization), dell'EDA (European Defence Agency) e della LoI (Letter of Intent).

b) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nel principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e Internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplimento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aere progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
Considerato che:

la sinergia tra Segredifes e il CNR, nel seguito denominate congiuntamente Parti, può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a:

- individuazione di percorsi strategici per la ricerca tecnologica, per il perseguimento di obiettivi di interesse afferenti alla sicurezza del Paese e allo sviluppo tecnologico industriale, con particolare riferimento al settore Difesa e Sicurezza;
- valorizzazione della ricerca fondamentale svolta da Istituti del CNR ai fini dell’Innovazione tecnologica militare;
- sostegno e promozione di progetti nazionali di interesse tecnologico comune attraverso l’impiego di fondi del Ministero della Difesa e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nonché supporto per l’accesso a finanziamenti disponibili in ambito Internazionale (es. European Defence Agency, Horizon 2020, ecc.).

Visto:

Il protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, datato 16 giugno 2011, per la collaborazione nel campo della ricerca, dello sviluppo, del collocamento e tutela delle sue applicazioni, in programmi di interesse strategico nazionale che prevedano una componente legata allo sviluppo di attività di ricerca industriale.

_Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:_

**ART. 1**

*(Premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

**ART. 2**

*(Oggetto della cooperazione)*

Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, per l’individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative di comune interesse, volte a diffondere, fra l’altro, la “cultura della ricerca”.

[Signature]
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo Quadro ed al senso degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 3
(Tipologia delle azioni programmatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
- l’individuazione di opportune roadmap per la ricerca tecnologica (nel breve, medio e lungo periodo);
- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione dei risultati della ricerca e delle correlate conoscenze tecnico-scientifiche;
- lo sviluppo di interventi di informazione, formazione professionale e alta formazione.

ART. 4
(Comitato d’Indirizzo)

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro è istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi sui quali concentrare la collaborazione, individuati nell’ambito delle tipologie di azioni programmatiche di cui al precedente art. 3. A tal fine il Comitato d’indirizzo indica le linee guida per la definizione delle convenzioni operative di cui al successivo art. 5.

Il Comitato è composto da sei membri:
- il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti o suo delegato;
- il Presidente del CNR o suo delegato;
- due componenti nominati dal Segretario Generale della Difesa e due componenti nominati dal Presidente del CNR.

La Presidenza del Comitato è assunta alternativamente, per la durata di un anno, dal Segretario Generale della Difesa e dal Presidente del CNR.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti di Segredifesa e/o del CNR, in qualità di consulenti aventi specifiche competenze nell’ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all’altra.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro.

ART. 5
(Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali, firmate per Segredifesa dal Direttore del V Reparto e per il CNR dal Direttori delle strutture competenti, sulla base del proprio ordinamento interno.

Le Convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

a. attività da svolgere;

b. obiettivi da realizzare;

c. termini e condizioni di svolgimento;

d. tempi di attuazione;

e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;

f. definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;

g. rendicontazione e verifica degli obiettivi conseguiti;

h. regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti.

Alle Convenzioni operative possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all’attuazione del progetto di cui alle Convenzioni stesse.
Le Convenzioni stabiliscono le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all’attuazione del programma di cui alle Convenzioni stesse.

Art. 6
(Oneri finanziari)
La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta assunzione di impagni finanziari per le Parti.

Art. 7
(Proprietà intellettuale)
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:
- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo Quadro ancorché la materia rientri nell’ambito delle attività di interesse del presente Accordo Quadro;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei risultati conseguiti.
Ulteriori disposizioni di dettaglio sui diritti di proprietà intellettuale saranno definite nell’ambito delle Convenzioni operative di cui all’art. 5
ART. 8
(Tutela delle Informazioni classificate)
Tutte le informazioni di natura classificata saranno gestite in accordo con le disposizioni normative impartite dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza.

ART. 9
(Tutela dei dati personali)
Nelle Convenzioni operative saranno disciplinate altresì le modalità di gestione di tutti i dati personali e di tutte le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro.

ART. 10
(Controversie)
Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo Quadro saranno risolte in via amichevole attraverso consultazioni tra le Parti.

ART. 11
(Durata)
Il presente Accordo Quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di quattro anni, prorogabili previo accordo scritto tra le Parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso dal presente Accordo Quadro non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro complimento, dall'Accordo stesso e dalle discendenti Convenzioni operative.
Roma, il 21 gennaio 2014
Lettura, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof. Luigi Nicolais

Il Segretario Generale della Difesa/DNA
Gen. C.A. Enzo Stefanini